

**Edizione di mercoledì 12 marzo 2014**

## **IVA**

[Disciplina dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale](#)

di **Luigi Scappini**

## **BILANCIO**

[La rivalutazione dei cespiti impone attenzione alle conseguenze sugli ammortamenti](#)

di **Fabio Landuzzi**

## **ACCERTAMENTO**

[Alla fine l'Agenzia si arrende al Garante della Privacy](#)

di **Sergio Pellegrino**

## **ACCERTAMENTO**

[Attività a “tempo limitato” senza studi di settore](#)

di **Fabio Garrini**

## **ACCERTAMENTO**

[L'intimazione ad adempiere è un atto impugnabile dal contribuente](#)

di **Luigi Ferrajoli**

## **SOLUZIONI TECNOLOGICHE**

[Al Politecnico di Milano si parla di professionisti e tecnologia](#)

di **Teamsystem.com**

## IVA

---

### ***Disciplina dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale***

di **Luigi Scappini**

Con una recente [norma di comportamento, la n. 190](#), l'Associazione italiana dottori commercialisti di Milano ha affermato come le somme che il locatore deve corrispondere al locatario a titolo di **indennità da avviamento**, in occasione del rilascio dell'immobile commerciale, **non** rilevano ai fini **Iva per carenza del requisito**.

In senso **contrario**, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005](#), ha ritenuto imponible la somma erogata. L'AIDC di Milano, ritiene, invece, imponible l'indennità, nella sola fattispecie in cui nella somma sia celata anche una prestazione resa dal locatario nei confronti del locatore.

In giurisprudenza si segnala la **sentenza n. 3345/2006** della Corte di Cassazione dove è stato affermato come *“Esattamente, pertanto, è stato escluso sia soggetta a Iva l'indennità dovuta al conduttore a norma dell'art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392, costituendo la stessa un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione e non potendosi la stessa palesemente, identificare né con la “cessione di un bene” né, tantomeno, con la “prestazione di un servizio”.*

L'occasione è propizia per analizzare anche gli ulteriori aspetti attinenti la disciplina in oggetto.

Da sempre il Legislatore civilistico ha avuto un atteggiamento garantista nei confronti dei conduttori di immobili commerciali, impostazione che ha trovato la sua conferma anche nell'attuale norma di riferimento, la Legge n. 392 del 27 luglio 1978 nota come **“legge sull'equo canone”**.

L'attuale articolo 34 della Legge richiamata, assoggetta la concessione dell'indennizzo al sussistere di 4 requisiti di natura oggettiva:

1. **tipologia immobile** che deve essere ricompreso tra quelli di cui all'articolo 27 della Legge n. 392/78 e quindi non deve essere di natura abitativa ed essere adibito ad un'attività di tipo industriale, commerciale ed artigianale o ad attività di natura turistica;

2. **causa dell'interruzione della locazione** che non deve nascere da un inadempimento, una

disdetta o il recesso del conduttore. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2485/1998 ha riconosciuto l'indennizzo in caso di recesso da parte del conduttore a seguito di comunicazione da parte del locatore di non rinnovo a scadenza. Tornando alle cause ostative, il locatario non deve essere soggetto a una delle procedure di cui al RD n. 267/1942 e quindi fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa;

**3. tipologia di attività esercitata** che, ai sensi sempre dell'articolo 27, numeri 1 e 2 deve essere, alternativamente industriale, commerciale e artigianale o alberghiera, mentre è esclusa l'indennità in ipotesi di esercizio di un'attività professionale o transitoria. La tipologia di attività svolta determina, inoltre, l'ammontare effettivo dell'indennità spettante, che si attesta, prendendo quale dato di partenza l'ultimo canone mensile corrisposto, l'indennità sarà pari a :

- **18 mensilità** in caso di attività industriali, commerciali o artigianali;
- **21 mensilità** se l'attività svolta è di tipo alberghiero.

Tale importo è soggetto a un ulteriore incremento allorquando l'immobile verrà adibito a un'attività commerciale rientrante nella medesima tabella merceologica e affine a quella precedente e che tale nuova attività entri in esercizio entro un anno dalla cessazione del contratto. In tal caso, semplificando, l'indennità calcolata secondo i parametri prima esposti va raddoppiata e

**4. rilascio dell'immobile** che deve realmente avvenire.

Da un punto di vista **fiscale**, per quanto attiene l'impatto della corresponsione dell'indennità in capo al locatore imprenditore, fondamentale è, preliminarmente, individuare la **natura dell'immobile** oggetto di locazione, dal momento che, in ragione di essa, differente è la partecipazione al risultato d'esercizio.

Nel caso di **immobile patrimonio**, poiché essi concorrono alla formazione del reddito imponibile in base alle rendite catastali ai sensi dell'articolo 90 Tuir che rimanda alla disciplina prevista per i redditi fondiari, si ritiene che l'indennità versata non potrà rilevare ai fini reddituali in quanto si considera già ricompresa nella rendita catastale denunciata.

Negli **altri casi**, al contrario, essa sarà un componente negativo di reddito che concorrerà alla formazione del risultato di esercizio nell'anno di reale corresponsione.

Se, proprietario dell'immobile è un **privato**, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. h) Tuir, l'indennità corrisposta potrà essere portata **in deduzione**.

A prescindere dalla natura dell'immobile, sulla somma erogata si applica, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del DPR n. 600/1973, una **ritenuta** nella misura del **15%**.

Dal lato del percettore, si avranno le seguenti situazioni:

- se **imprenditore individuale** l'indennità per la perdita per avviamento potrà, ex articolo 17, comma 1, lettera h) Tuir, essere, su opzione, tassata separatamente;
- se **società di persone e di capitali** l'indennità è una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del risultato di esercizio secondo l'ordinario principio di competenza, come evidenziato, del resto, dalla Relazione di accompagnamento al Tuir, ove testualmente si legge che *“sono stati inclusi tra le sopravvenienze, oltre che ...l'indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale”*.

## BILANCIO

---

### ***La rivalutazione dei cespiti impone attenzione alle conseguenze sugli ammortamenti***

di **Fabio Landuzzi**

La **rivalutazione dei beni d'impresa** prevista dalla Legge di Stabilità 2014 rappresenta come noto un'opportunità di patrimonializzazione contabile per le imprese e proprio per questa ragione può interessare maggiormente proprio quelle società che sono desiderose di **migliorare i propri indicatori patrimoniali**. In modo particolare quando l'oggetto della rivalutazione sono immobili, ed il beneficio fiscale sotteso alla rivalutazione è quindi assai limitato, un **obiettivo** delle imprese che ricorrono alla rivalutazione può essere comunque quello di calcolare negli esercizi successivi delle **quote di ammortamento** per quanto possibile **contenute**, o comunque pressoché allineate ai valori imputati ai bilanci precedenti. Ciò nell'intero di scongiurare che l'incremento delle quote di ammortamento indotto dalla rivalutazione possa poi in breve determinare un **peggioramento significativo dei risultati economici** senza peraltro avere alcun immediato beneficio fiscale stante la sospensione della deducibilità delle maggiori quote di ammortamento stanziare in bilancio per via della rivalutazione. Si pongono allora **due obiettivi** fra loro del tutto sganciati, ovvero:

- **Rivalutare l'immobile**, in modo da esprimerne nel bilancio il suo maggiore valore e ottenere l'effetto di **patrimonializzare l'impresa**; e
- **Non gravare i futuri conti economici di ammortamenti eccessivamente onerosi** e che non sarebbero sostenibili.

Dinanzi a questa situazione, l'impresa deve agire su **due strumenti tecnici**:

- La scelta della **tecnica contabile** utilizzata per la rilevazione della rivalutazione; e
- La **ri-definizione della vita utile residua del cespite** rivalutato.

Non va infatti taciuto che, se la rivalutazione viene iscritta ad incremento del costo storico del bene, il corretto approccio contabile si sostanzierebbe nel determinare la **nuova quota annua di ammortamento** dividendo il **valore netto contabile del bene** post rivalutazione **per la sua residua vita utile**, la quale infatti non cambia per effetto della semplice rivalutazione.

Con riferimento proprio a questo secondo aspetto (la **revisione della vita utile residua del bene**), la **perizia estimativa** utilizzata per la determinazione del valore di riferimento del bene in funzione della rivalutazione, può diventare quindi lo **strumento più idoneo** a fornire una

valutazione prospettica della residua capacità del cespite di conservare utilità economica per l'impresa. Tale situazione può essere raggiunta in ottemperanza alle prescrizioni del **Principio contabile OIC 16**, proprio quando la **perizia tecnica** utilizzata al servizio della rivalutazione contiene un'affermazione del tenore esemplificativo seguente: *"In relazione alla particolarità costruttiva del complesso, considerando il grado di vetustà e il livello della modalità di fruizione del bene, si può stimare che la vita residua dal 1 gennaio 2014 si attesti in un intervallo di \_\_\_\_ anni"*.

Pertanto, applicare la rivalutazione impone come detto **molta attenzione alla gestione degli ammortamenti futuri** con la conseguenza che al fine di evitare spiacevoli e significativi aumenti delle quote annue di ammortamento dei cespiti rivalutati si rende consigliabile valutare **in anticipo**:

1. L'utilizzo di una **tecnica contabile di iscrizione della rivalutazione** in bilancio alternativa, che prioritariamente azzeri il fondo ammortamento stanziato in bilancio negli anni precedenti; e
2. La **revisione della stima della vita utile residua del cespite**, ricorrendo preferibilmente ad una **valutazione tecnica peritale**.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Alla fine l'Agenzia si arrende al Garante della Privacy***

di **Sergio Pellegrino**

Diverse volte su questo giornale abbiamo evidenziato come la vicenda del **redditometro** sia davvero paradossale: leggendo la [circolare n. 6/E](#) di ieri questa sensazione non può che acuirsi.

Un po' di cronistoria è d'obbligo.

Con il **decreto legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore ha riscritto le regole dell'**accertamento sintetico**: con il senno di poi, verrebbe da dire, sfuggono quali fossero la "**necessità e urgenza**" richiesta da un provvedimento di questo tipo.

Il **17 maggio 2013**, dopo **tre anni (!)** di annunci e minacce non troppo velate (si veda il nostro [Sul redditometro siamo pronti ... quasi ... forse ...](#) dello scorso 10 febbraio), l'Agenzia formula al **Garante della Privacy** una richiesta di verifica **preliminare (?)** relativa al trattamento dei dati personali.

Dopo alcuni mesi di confronto e di richieste di precisazioni, il **21 novembre 2013** il Garante ha rilasciato un **parere** che non si può non leggere come una stroncatura senza appello al lavoro svolto dall'Amministrazione.

Passano altri **quattro mesi**, e l'Agenzia, con il documento di prassi rilasciato ieri, "**corregge**", alla luce delle osservazioni del Garante, le indicazioni formulate nella **precedente circolare 24 del 31 luglio 2013**.

Il primo punto analizzato è quello dell'individuazione del c.d. ***lifestage***.

La circolare osserva come la corretta attribuzione al contribuente della **tipologia di famiglia di appartenenza** risulti di fondamentale importanza per la ricostruzione del reddito sintetico.

**Evviva il Garante allora**, perché un aspetto di così fondamentale importanza era stato gestito dall'Agenzia con **un po' di approssimazione** (per utilizzare un eufemismo).

Sul punto il Garante aveva infatti riscontrato uno **scostamento non "marginale" tra i dati reali e quelli utilizzati dall'Agenzia per la profilazione dei contribuenti**: diceva il parere che lo scostamento in questione "**pari a circa 23.000.000 di famiglie, è sufficiente a considerare il**

*trattamento di dati personali che attribuisce il c.d. lifestage agli interessati non conforme al Codice, come dimostrano le abnormi conseguenze descritte al seguente paragrafo D.1.4. in relazione all'**attribuzione automatica del fitto figurativo a circa 2 milioni di minorenni***".

Ravvisato che è possibile riscontrare la **non coincidenza della "Famiglia fiscale" rispetto alla "Famiglia Anagrafica"**, l'Agenzia dovrà effettuare i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, **aggiornando la composizione del nucleo familiare**, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe comunale o, in via subordinata, inviando la richiesta attraverso il canale telematico (PEC) al Comune che detiene l'informazione (fatta salva, naturalmente, la possibilità per il contribuente di fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare).

Sul versante delle **spese medie ISTAT**, il Garante ha contestato all'Agenzia l'utilizzo dei dati statistici per attribuire al contribuente importi riferibili **al contenuto induttivo di "spese frazionate e ricorrenti"**, di cui non si hanno prove certe e che i contribuenti non possono e non sono tenuti a documentare.

La circolare indica allora come i dati in questione non solo non concorreranno alla selezione dei contribuenti, come già precisato nella circolare n. 24/E, **ma non formeranno neppure oggetto del contraddittorio**.

Fuori gioco quindi le spese per alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, e così via: **tutte quelle voci di spesa cioè non ancorate all'esistenza di beni o servizi**.

Di conseguenza le medie ISTAT saranno utilizzabili soltanto per il **calcolo delle spese connesse ad elementi certi**, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati: rileveranno quindi la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e le spese relative all'utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, ecc..., parametrate ai KW effettivi).

Per quanto concerne il **"fitto figurativo"**, questo viene attribuito a **tutti i soggetti presenti in anagrafe tributaria, anche minorenni**, in assenza, nel comune di residenza, di un'abitazione in proprietà, o altro diritto reale, di una locazione o di un'abitazione in uso gratuito da familiare.

Considerando i soggetti singolarmente e non su base familiare, sono risultati non coerenti, con riferimento al **solo fitto figurativo, circa 16.600.000 contribuenti**, di cui più di 2 milioni minorenni (sui circa 20.000.000 di non coerenti complessivi).

Soltanto qualora il contribuente **non chiarisca la propria posizione ovvero non si presenti al contraddittorio**, l'Agenzia precisa che il **"fitto figurativo"** concorrerà alla determinazione del maggior reddito accertabile.

Se invece viene indicata la disponibilità di un immobile, non rileverà il **"fitto figurativo"**, ma si



considereranno le “**spese per elementi certi**” (spese di manutenzione ordinaria, per acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell'immobile a disposizione dello stesso contribuente.

Infine, quanto al **riscontro della correttezza dei dati**, la circolare indica come “*già da tempo l'Agenzia, in sede centrale, ha intrapreso una preliminare analisi dei dati presenti nelle basi informative, al fine di espungere dalla selezione le posizioni che richiedono i necessari riscontri circa la correttezza dei dati presso gli enti fornitori*”.

C'è da sperare che sia effettivamente così perché il Garante ha osservato come la gran parte dello scostamento evidenziato dall'applicativo dell'Agenzia fosse dovuto verosimilmente all'**errata digitazione dei dati numerici** (ad esempio, importi relativi a investimenti o premi assicurativi decuplicati o centuplicati a causa dell'errata aggiunta di uno o più zeri, ovvero lunghezza di imbarcazioni errata con conseguente aumento anche delle spese che valorizzano il bene posseduto e il relativo mantenimento).

Nel caso in cui gli Uffici rilevino **valori non coerenti** con il quadro informativo complessivo relativo al contribuente, dovrebbero effettuare **ulteriori controlli preventivi** sulla correttezza dei dati utilizzati, provvedendo alle opportune modifiche, **prima di procedere all'invito del contribuente**.

**Non ci resta che avere fiducia ...**

## ACCERTAMENTO

---

### ***Attività a “tempo limitato” senza studi di settore***

di **Fabio Garrini**

La **Cassazione** con una recente pronuncia – si tratta della **sentenza 3943 del 19 febbraio 2014** – si esprime sull'applicabilità degli studi di settore ad una “tipologia” di contribuenti che negli Studi Professionali capita non di rado di dover gestire: quando un soggetto dedica all'attività un tempo modesto (perché oltre all'attività d'impresa / lavoro autonomo) si dedica ad **altre attività** che esulano dalla sfera legata alla propria partita IVA, l'accertamento sulla base degli **studi di settore** porta a risultati fuorvianti e il ridotto tempo dedicato all'attività deve essere opportunamente valutato nell'ambito della **stima dei ricavi / compensi** attribuibili al contribuente.

#### **Il caso**

La situazione esaminata nella pronuncia è piuttosto particolare, cionondimeno le riflessioni proposte dalla Suprema Corte paiono generalizzabili e riconoscibili anche in relazione ad una nutrita sequenza di altre situazioni più o meno assimilabili a quella oggetto di analisi.

La controversia riguarda un professionista che svolge l'attività di **avvocato**, che da poco tempo esercita la professione in forma autonoma; tale contribuente, **contestualmente all'attività professionale**, aveva assunto anche incarichi come **giudice tributario**, nonché un'attività di **lavoro dipendente** come educatore. In particolare, il contribuente lamenta come i giudici di merito non abbiano opportunamente soppesato l'impegno pari a due mesi di attività quale giudice tributario ed a quattro mesi come educatore in un convitto. La commissione tributaria regionale adita aveva in particolare affermato che il **fattore tempo** (ossia il tempo dedicato all'attività) costituisce un elemento di minore rilevanza nella produzione del reddito professionale; al contrario i ritorni economici dall'attività derivano, in misura preponderante, dalle **capacità intellettuali e personali del professionista** e, per tale ragione, il fatto che l'attività sia svolta “part time” non andrebbe valorizzata nell'ambito di un accertamento condotto attraverso gli studi di settore.

Proprio su questo punto la Cassazione dimostra di accogliere le doglianze del contribuente: *“La ricostruzione fattuale, pure operata dai giudici d'appello, incorre, poi, nel denunciato **vizio motivazionale essendo stato ritenuto ininfluenza “il fattore tempo” ai fini della determinazione del reddito del professionista, sulla scorta dell'enfatizzazione di elementi – quali “la rete delle relazioni” in cui operava o che “era riuscito a creare”, oltre che le sue capacità personali – che non risultano congruamente sviluppati nella decisione impugnata, specie, in riferimento alle deduzioni del***

*contribuente, che ha affermato trovarsi ai primi anni della professione (svolta con studio autonomo...)”.*

### **Marginalità economica**

Quella descritta è peraltro una situazione piuttosto affine alle situazioni di **marginalità economica** da tempo codificate, per le quali è possibile, ad opera del contribuente, proporre una apposita segnalazione nel campo dedicato alle annotazioni del modello studi di settore a **giustificazione di una eventuale anomalia** derivante dalla elaborazione di Ge.ri.co (non congruità o anomalia nei risultati degli indicatori di normalità economica). Tra le cause di marginalità economica da tempo ammesse a giustificazione – ed in particolare tra quelle riferibili a condizioni soggettive del titolare – è possibile annoverare il fatto che detto contribuente **svolge l'attività in questione in via residuale**, con la motivazione di tale “parzialità” giustificabile in **presenza di altri redditi**, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente.

Nel caso di specie, l'esistenza di altri redditi “paralleli” (giudice tributario ed educatore) a quelli derivanti dalla partita IVA, giustificerebbe un **modesto ritorno dall'attività economica**, aspetto valorizzato anche nella sentenza commentata.

## ACCERTAMENTO

---

### ***L'intimazione ad adempiere è un atto impugnabile dal contribuente***

di **Luigi Ferrajoli**

L'Agenzia delle entrate, durante un incontro con la stampa specializzata, ha chiarito che **l'atto d'intimazione** emesso per il recupero delle somme dovute a seguito di sentenza di primo e secondo grado, in caso di **accertamento esecutivo**, può essere impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria.

Com'è noto, con l'articolo 29 del D.L. 78/2010 è stata introdotta la nuova procedura di concentrazione della **riscossione** nell'avviso di accertamento, che ha comportato il superamento del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento, nonché l'attribuzione allo stesso avviso di accertamento della funzione di **titolo esecutivo**.

L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo così formato e senza la **preventiva notifica** della cartella di pagamento, può dunque procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo **ruolo**.

Secondo il testo dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del D.L. 78/2010, l'avviso diviene **esecutivo** al decorso del termine di **sessanta giorni** dalla notifica dell'atto; il contribuente può procedere al pagamento entro il medesimo termine di scadenza del ricorso, che può risultare anche superiore ai sessanta giorni in quanto si può prolungare con i quarantacinque giorni di **sospensione** feriale oltre che con i novanta giorni nell'ipotesi di accertamento con adesione.

In caso di inadempimento del contribuente, solo al decorrere dei trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento la **riscossione** delle somme richieste con l'atto impositivo è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

La nuova procedura di riscossione ha comportato alcuni **problemi** in caso di sentenza di primo grado parzialmente o integralmente **sfavorevole** al contribuente e conseguente richiesta di somme da parte dell'Amministrazione finanziaria; al riguardo si rammenta che l'articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 prevede che, nei casi in cui è prevista la **riscossione frazionata** del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, il medesimo tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: *"a) per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla*

*sentenza della Commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie **parzialmente** il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale”.*

L'articolo 29, comma 1, lett. b), del D.L. 78/2010 prevede che l'Amministrazione finanziaria avvisi il contribuente tramite intimazione ad adempiere al pagamento, da notificare al medesimo anche mediante **raccomandata** con avviso di ricevimento: in tal caso il versamento delle somme deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'intimazione.

Gli operatori si sono posti il problema dell'autonoma **impugnabilità** dell'intimazione ad adempiere, posto che l'articolo 19 D.Lgs. 546/1992 non la annovera tra gli atti impugnabili e stante la mancata espressa previsione di un'autonoma impugnabilità nell'articolo 29 D.L. 78/2010.

La questione assume grande **rilevanza** se si considera che l'atto in esame rappresenta la cristallizzazione di una pretesa compiuta e non condizionata, avente **natura esecutoria** e direttamente lesiva degli interessi del contribuente.

Per giustificare l'impugnabilità del predetto atto, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha fornito un'interpretazione estensiva dell'articolo 19 D.Lgs. 546/1992, richiamando una risalente pronuncia della **Corte Costituzionale**, la sentenza n. 313 del 06/12/1985, nella quale è affermato che “*tutti gli atti che hanno la comune finalità dell'accertamento della sussistenza e dell'entità del debito tributario siano equivalenti, qualunque sia la denominazione data ad essi dal legislatore*”; tuttavia non si è ancora giunti ad una soluzione convincente della questione.

Risulta quindi degno di nota, seppure non risolutivo, l'intervento sul tema dell'Amministrazione finanziaria la quale ha chiarito che, nei **giudizi** avverso accertamenti esecutivi, il contribuente può presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale contro l'intimazione di pagamento per **vizi propri**, come nel caso di errore di calcolo nella determinazione degli importi, preceduto, eventualmente, dal procedimento di **mediazione** tributaria per le controversie di valore non superiore a 20mila euro.

L'Agenzia ha inoltre ricordato che il contribuente può comunque chiedere all'Ufficio il riesame dell'atto in **autotutela**; tuttavia in tale ipotesi occorre tener presente che i termini per l'eventuale impugnazione non si interrompono.

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### ***Al Politecnico di Milano si parla di professionisti e tecnologia*** di **Teamsystem.com**

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

Lo ha detto anche **l'Onorevole Luigi Casero, Vice Ministro all'Economia**: *“La tecnologia è fondamentale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane.*

*Spesso si tratta di aziende di seconda o terza generazione che fanno fatica ad adeguarsi a questi strumenti. Ma oggi un'impresa performante deve guardare al mondo e non può farlo senza l'aiuto della tecnologia”.* La sede della dichiarazione è stata il **Politecnico di Milano** dove si è tenuto un convegno intitolato *“Se parliamo di professionisti, in realtà parliamo di imprese!”*.

Il tema dell'incontro si basava sul presupposto che il mondo delle **professioni** e quello delle **imprese** sono **fortemente collegati**. Il concetto stesso di impresa non può comprendere solo il soggetto giuridico in senso stretto, ma anche i circa 434 mila professionisti che per le micro e PMI italiane gestiscono importanti processi amministrativi, fiscali e legali. Di conseguenza l'impresa deve per forza di cose considerare anche queste categorie professionali e qualunque tipo di sostegno alle aziende dovrà necessariamente comprendere anche i professionisti.

#### **La ricerca del Politecnico**

Una **ricerca condotta dal Politecnico** tra settembre 2013 e metà febbraio 2014 su un campione di **Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del lavoro** ha messo in evidenza quanto la tecnologia possa rappresentare un fattore decisivo di spinta e crescita per il lavoro di queste realtà. *“I soldi spesi in tecnologia dovrebbero essere addirittura detassati – ha affermato l'Onorevole Casero – perché si tratta di investimenti necessari per lo sviluppo della propria attività”*.

*“In realtà i **requisiti** per far crescere la propria attività in questo momento sono tre: **digitalizzazione, specializzazione e internazionalizzazione**.”* Ha aggiunto **Umberto Zanini, dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**. *“Intanto l'obbligo di fatturazione elettronica è già una realtà e impatterà nel sistema Italia e nella nostra categoria su circa **2 milioni di partite Iva**. Dal 6 giugno 2014, l'idraulico che sostituisce il rubinetto di una scuola dovrà emettere fattura elettronica e molto probabilmente si rivolgerà a un professionista. È senza dubbio un'opportunità, ma la tecnologia bisogna governarla non subirla”*.

## Sommersi dalla carta

**Claudio Rorato**, responsabile della ricerca condotta dal Politecnico di Milano ha raccontato quanto sia ancora lontano il ruolo dell'ICT nella vita reale delle professioni. *“Le Professioni esaminate si caratterizzano per la produzione di elevate quantità di documenti cartacei ai quali si collega un'intensa attività di gestione manuale degli archivi. In realtà, solo la metà degli Avvocati dichiara di avere problemi con la saturazione degli archivi, mentre per i Commercialisti e i Consulenti del Lavoro (60% circa) gli archivi sono almeno prossimi alla saturazione. Come intendono affrontare l'esigenza di contenere la carta prodotta e migliorare la gestione degli archivi? Il 42% dei Commercialisti, il 58% degli Avvocati e il 35% dei Consulenti del Lavoro pensano di scansionare i documenti cartacei, in modo da creare degli archivi elettronici, mantenendo la carta ancora all'interno dello Studio o ricorrendo a fornitori esterni. Solo il 26% dei Commercialisti, il 17% degli Avvocati e il 33% dei Consulenti del Lavoro stanno pensando di ricorrere alla conservazione a norma dei documenti già in PDF o trasformati in formato PDF da attività di scansione”.*

## La mobilità

*“Un'altra grossa sfida – continua Rorato – è quella di capire quanto lavorare in mobilità sia fattibile. I professionisti si stanno avvicinando con cautela allo svolgimento di alcune attività con strumenti mobili. Anche il mondo delle App sta guardando con grande interesse a quello delle Professioni per entrare nell'area lavorativa in modo più massiccio”.*

Al momento il **42% dei professionisti** intervistati trascorre almeno **metà della propria giornata lavorativa fuori dallo studio**. Ma quando sono in giro, questi professionisti lavorano tramite dispositivi tecnologici? I mobile worker più assidui, quelli cioè che occupano almeno la metà del proprio tempo lavorativo “esterno” utilizzando Smartphone, Tablet o PC portatili sono:

- 12% Professionisti degli Studi Associati
- 12% Avvocati
- 8% Commercialisti
- 3% Consulenti del Lavoro.

Le attività svolte più di frequente, escludendo dalla rilevazione coloro che trascorrono tutto il loro tempo all'interno dello studio, sono:

- 19% gestione email
- 17% navigazione Internet
- 10% lavorazione di documenti
- 9% consultazione di dati dello studio.

I dispositivi più utilizzati sono gli Smartphone, seguiti dai PC portatili e dai Tablet. I primi vengono usati prevalentemente per gestire le email (26%), i secondi per lavorare su documenti (26%), i Tablet, invece, per navigare su Internet (19%).

Fonte dei dati: [www.osservatori.net](http://www.osservatori.net)